SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° ottobre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero dell'interno:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. **140.**

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38;

Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 13-*bis*;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, nonché il comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli articoli 68 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.

Art. 2.

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministro», disciplinati da apposito regolamento, in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

2. Oltre al Segretariato generale di cui all'articolo 3, comma 3, le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 assumono le seguenti denominazioni:

a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;

d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;

e) Direzione generale degli affari generali e del personale.

3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva competenza.

4. Il Ministero si avvale altresì, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3.

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Il Segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione degli indirizzi del Ministro:

a) esercita il coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali;

b) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di Conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale;

c) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi anche internazionali svolti, nelle materie di competenza, dalle varie direzioni generali anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) cura la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente e delle altre relazioni di legge al Parlamento, alle istituzioni e agli organismi internazionali;

e) assicura l'uniformità del sistema informativo e del controllo di gestione in raccordo con le competenti unità operative delle direzioni generali anche in relazione alla gestione dei flussi documentali ed al monitoraggio dei dati statistici afferenti alle attività del Ministero;

f) fornisce supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi delle direzioni competenti per materia;

g) esercita attività di vigilanza e di ispezione, anche in collaborazione con il competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) cura le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale con il supporto del Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, anche avvalendosi dell'ISPRA nell'ambito delle sue attività di biblioteca e di informazione;

i) cura la comunicazione istituzionale del Ministero anche attraverso l'organizzazione dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché la gestione del sito web;

l) cura l'istruzione e la predisposizione, a richiesta del Ministro, degli atti attinenti ai poteri di vigilanza, di diffida e sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati;

m) coordina le attività in materia di pianificazione finanziaria strategica, di politiche di coesione comunitaria e programmazione regionale unitaria operando in raccordo con le direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza anche per gli accordi di programma quadro e per le intese istituzionali di programma nonché per gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

n) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, esercita le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi delle direzioni generali nella materie di rispettiva competenza;

o) fornisce supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

p) nel caso di competenza concorrente di più direzioni generali, coordina le azioni del Ministero in materia di danno ambientale al fine di assicurare l'uniformità dei

criteri di individuazione, accertamento e quantificazione del danno in ambito di tutela preventiva e risarcitoria;

q) assicura il coordinamento delle attività di ricerca, studio e elaborazione statistica in materia ambientale, avvalendosi dell'ISPRA.

3. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

Art. 4.

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

1. La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici e individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;

b) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia;

c) definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche; supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

d) formulazione delle proposte, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e la conservazione dei beni;

e) monitoraggio delle attività delle Autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato, dei relativi piani e progetti, nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

f) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonché svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini imbriferi montani;

g) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

h) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e supporto alle attività dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;

i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative atte a favorire il riciclaggio, il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, nonché individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti;

l) individuazione di flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero nonché indirizzo e coordinamento delle relative attività di gestione; supporto ai Comitati sulla gestione dei RAEE e sulla vigilanza in materia di riciclo di pile ed accumulatori;

m) individuazione, di concerto con l'ISPRA e le altre amministrazioni ed enti competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonché per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;

n) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti;

o) definizione, programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;

p) previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e delle crisi nelle materie di competenza, nonché programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;

q) identificazione, d'intesa con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo anche in relazione alle trasformazioni territoriali recate dall'articolazione delle reti infrastrutturali e dalle opere di competenza statale;

r) determinazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione con il Servizio geologico d'Italia presso l'ISPRA e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;

s) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in tema di monitoraggio e vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio di elettrodotti di competenza statale;

t) coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;

u) attuazione della Convenzione internazionale sulla desertificazione e la siccità e di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza della Direzione;

v) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

z) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

Art. 5.

Direzione generale per la protezione della natura e del mare

1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;

b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;

d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

e) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;

f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

h) coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonché predisposizione del piano generale per le attività di vigilanza;

i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanità, nonché di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;

m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche;

n) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;

q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;

r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;

s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonché alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;

t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;

u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

Art. 6.

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile anche in collaborazione con enti e associazioni che operano nel campo della tutela ambientale;

b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale e di accordi volontari con imprese singole o associate per il perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili e all'energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza nucleare;

d) individuazione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;

e) promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;

f) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili in materia di consumi energetici e dell'efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili;

g) coordinamento, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle attività dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;

h) incentivazione degli investimenti per lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

i) individuazione dei requisiti della prestazione energetica per l'edilizia e promozione di iniziative di cooperazione con le altre Amministrazioni competenti nonché monitoraggio dell'attuazione della legislazione di settore anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;

l) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili nel settore dei trasporti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di politiche per la mobilità sostenibile;

m) attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo protocollo di Kyoto, attuazione del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza;

n) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dell'Ambiente e del *reporting* in materia ambientale;

o) contabilità e fiscalità ambientale;

p) supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento e di gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

q) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

r) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI;

s) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

Art. 7.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

1. La Direzione generale per le valutazioni ambientali si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) adempimenti amministrativi volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attività necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della medesima;

b) coordinamento delle attività a supporto della commissione IPPC finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

c) coordinamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, avvalendosi dell'ISPRA;

d) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

e) attività di competenza relative al riconoscimento del marchio Ecolabel e ai processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) nonché alla promozione dei sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

f) funzioni di regolazione e controllo in materia di rischio di incidente rilevante e di AIA, in raccordo con gli Enti territoriali;

g) adozione di misure volte a garantire l'applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre Amministrazioni competenti;

h) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi») e supporto alla relativa pianificazione, nonché in materia di politiche integrate di prodotto;

i) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici nonché esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti;

l) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica

e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

m) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

Art. 8.

Direzione generale degli affari generali e del personale

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;

b) trattamento giuridico ed economico del personale;

c) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;

d) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

e) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

f) sistemi di valutazione del personale;

g) predisposizione dei provvedimenti e degli adempimenti a valenza generale di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

h) relazioni sindacali;

i) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunità nella gestione del personale;

l) gestione del contenzioso per le fattispecie di competenza della Direzione generale e supporto alle altre direzioni generali ed uffici ministeriali per le materie rientranti nella competenza degli stessi;

m) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;

n) acquisizione di beni e servizi nonché gestione unificata delle spese di carattere strumentale anche attraverso l'utilizzo delle procedure elettroniche di acquisto;

o) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;

p) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

q) gestione e sviluppo dell'informatica di servizio e relativi rapporti con il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA); presidio della sicurezza informatica;

r) supporto al Segretario generale per l'esercizio della funzione di vigilanza sugli enti individuati dalla legislazione vigente;

s) cerimoniale e onorificenze.

Art. 9.

Organismi di supporto

1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in conformità a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

2. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349:

a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);

b) del Corpo forestale dello Stato;

c) del Corpo delle capitanerie di porto;

d) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 10.

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata Tabella *A*.

2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non generale di cui alla citata Tabella *A*, pari a 50 unità, comprende n. 6 unità assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Conseguentemente, alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono inserite le seguenti parole: «, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale.».

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, così come individuati numericamente negli articoli da 3 a 8 e determinati complessivamente nella Tabella *A*, nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata Tabella *B*. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art. 11.

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Norme finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 155

ALLEGATO

Tabella *A*
(di cui all'articolo 10, comma1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Posti di funzione dirigenziale di livello generale	6
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale: (di cui presso gli Uffici di diretta collaborazione: 6)	50

Tabella *B*
(di cui all'articolo 10, comma 2)

Dotazione organica del personale non dirigenziale

Prima Area	30
Seconda Area	271
Terza Area	469
TOTALE	770

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16 (supplemento ordinario).

— La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante: «Interventi per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1992, n. 62.

— Si riportano i testi dei commi 10 e 11, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303 (supplemento ordinario):

«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162 (supplemento ordinario).

— La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1987, n. 52.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante: «Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1992, n. 136.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63 (supplemento ordinario).

— Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113 (supplemento ordinario):

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Si riportano i testi del comma 4, dell'art. 4, nonché degli articoli 35, 36 e 38, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (supplemento ordinario):

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 35 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

«Art. 36 *(Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)*. — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministe-

riale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.

1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».

— Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:

«Art. 37 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88 (supplemento ordinario).

— Si riportano i testi dei commi 1 e 13-*bis*, dell'art. 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114:

«Art. 1. — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.

(*Omissis*).

13-*bis*. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli

organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Si riportano i testi dei commi da 404 a 416, nonché il comma 507 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 27 dicembre 2006, n. 299, (supplemento ordinario):

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'*art.* 28, commi 2, 3 e 4*,* deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.».

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

(*Omissis*).

507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.».

— Si riportano i testi degli articoli 68 e 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147 (supplemento ordinario):

«Art. 68 *(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)*. — 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-*bis* dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3e successive modificazioni.;

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80e all'art. 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

6-*bis*. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.».

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando

una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2001, n. 148.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante: Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158 (supplemento ordinario).

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n, 123 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2008, n. 120:

«Art. 7 *(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)*. — 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

2. All'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'art. 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonchè mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

«Art. 28 *(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)*. — 1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla *legge* 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 giugno 2009, n. 77, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2009, n. 97:

«Art. 9-*bis (Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche)*. — 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l'Autorità di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;

c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui *all'*art. 23-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 161:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;

4) al comma 6-*bis*, le parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse;

b) all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche».

7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza

ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'art. 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 26, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2007, n. 229:

«4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'art. 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 5-*bis*, dell'art. 19, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

(*Omissis*).

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.».

—Per il testo del comma 1, dell'art. 37, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 6 *(Il segretario generale)*. — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

— Si riporta il testo della lettera *f)*, dell'art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90:

«Art. 1 *(Conferenza degli organismi esistenti)*. — 1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a)-e) (*omissis*);

«*f)* Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;».

— Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 8 *(Ufficio per le relazioni con il pubblico)*. — 1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37:

«Art. 2 *(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)*. — 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

4-*bis*. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, (supplemento ordinario):

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Note all'art. 5:

— La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

— La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1976, n. 49, (supplemento ordinario).

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2004, n. 25, (supplemento ordinario):

«Art. 16 *(Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia)*. — 1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:

a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;

b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;

c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'àmbito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;

d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;

e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;

f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;

g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti della materia di comprovata esperienza.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attività.

4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.

5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è effettuata nell'àmbito del decreto di cui al comma 3.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

«Art. 7 *(Strategia energetica nazionale)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;

b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;

d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;

d-*bis*) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;

e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

3. (Soppresso).

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 20, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2002, n. 189:

«Art. 20 *(Istituzione del Reparto ambientale marino)*. — 1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 8, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349:

«4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».

— Per il testo dell'art. 68, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

— Il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 12, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, sono i seguenti:

«Art. 1 *(Conferma degli organismi esistenti)*. — 1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

c) Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'art. 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'art. 7 del presente regolamento;

e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'art. 6 del presente regolamento.

2. Sono, altresì, confermati i seguenti organismi:

a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

«Art. 3 *(Segreteria tecnica per la protezione della natura)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è ridenominata: «Segreteria tecnica per la protezione della natura» e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonchè per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.

2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura è composta da un contingente di:

a) venti unità di personale in posizione di comando proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia;

b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

«Art. 4 *(Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonché fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.

3. La Segreteria tecnica è composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

«Art. 5 *(Segreteria tecnica per la qualità della vita)*. — 1. La Segreteria tecnica per la qualità della vita, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è composta da non più di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.».

«Art. 7 *(Osservatorio nazionale sui rifiuti)*. — 1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è composto da nove membri, scelti tra persone,

esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;

b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) uno designato dal Ministro della salute;

d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonchè alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di recupero e smaltimento;

f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.».

«Art. 8 *(Segreteria tecnica per la tutela del territorio)*. — 1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:

a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorità di bacino distrettuali;

b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino distrettuali;

c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorità di bacino distrettuali;

d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;

e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;

f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione;

g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali;

h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;

i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività conoscitive nel settore della difesa del suolo;

l) fornire l'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;

m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.».

«Art. 12 *(Durata e relazione di fine mandato)*. — 1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

— Per il testo dell'art. 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e dell'art. 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.

— L'art. 161, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2009, n. 97, è il seguente:

«Art. 161 *(Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche)*. — 1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, art. 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, nè possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri della Commissione.

4. La Commissione, nell'ambito delle attività previste all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1, lettera *o)*. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-*bis*. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Durata e relazione di fine mandato)*. — 1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, ad eccezione di quello di cui all'art. 1, comma 3, lettera *h)*, *di cui sei con qualifica dirigenziale non generale*. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. In tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore del Servizio unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro unità, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1.

3-*ter*. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate eti un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.».

— Per il testo della lettera *e)*, comma 4-*bis*, dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e del comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante «Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2004, n. 100.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, si vedano le note alle premesse.

09G0149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2009.

Autorizzazione alla provincia di Ravenna, alla variante dei lavori finanziati per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2004 n. 52, S.O. n. 32, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2003, con il quale è stata attribuita alla provincia di Ravenna una quota parte dei fondi disponibili pari a € 2.003.000,00 per «Consolidamento versanti presso l'abitato di Fognano nel Comune di Brisighella (Ravenna)»;

Vista la nota prot. n. 96952 del 1° dicembre 2008, con la quale l'Ente ha inoltrato a questa Presidenza la proposta di perizia di variante sui lavori finanziati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per l'anno 2003;

Considerato che la proposta dell'ente mantiene inalterato il costo per la realizzazione del progetto e non apporta modifiche sostanziali all'oggetto dell'intervento;

Vista la nota prot. n. Di.C.A.1/19086/2-4.9.3 del 12 dicembre 2008, con la quale questa Presidenza trasmette la citata documentazione al Dipartimento per la protezione civile per l'acquisizione del parere tecnico;

Vista la nota prot. n. DPC/SISM/0018441 del 10 marzo 2009, con la quale il Dipartimento competente accoglie favorevolmente la richiesta;

Visto l'art. 8-*ter* del citato decreto Presidente della Repubblica n. 76/1998, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002;

Visto il verbale della riunione del 26 marzo 2009, nella quale il rappresentante del Dipartimento per la protezione civile conferma il parere già espresso nella sopracitata nota ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si uniforma all'accoglimento della stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

La provincia di Ravenna è autorizzata alla variante dei lavori finanziati per l'anno 2003, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2003, per la realizzazione e del seguente intervento:

lavori di consolidamento versanti presso l'abitato di Fognano nel Comune di Brisighella (Ravenna).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 93

09A11467

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 127

09A11462

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 settembre 2008, in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 30 settembre 2009, in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere dal Commissario delegato necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Vista la nota del 13 agosto 2009 con cui il Presidente della regione Veneto chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11484

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2009.

Proroga dei lavori della Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, inerente la disciplina del Segreto di Stato;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottato dal Presidente del Consiglio *protempore* in data 8 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2008, con cui sono state attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta, le funzioni in materia di servizi di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2008, con cui il Sottosegretario Letta è stato nominato Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008, con cui è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione con il compito di definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato ai sensi dell'art. 39, commi 7 e 8 della legge n. 124/2007 e relativo regolamento di attuazione, di valutare le specifiche richieste di accesso, nonché di individuare eventuali possibili modificazioni delle predette norme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009 che ha modificato il termine di conclusione dei lavori della citata Commissione;

Considerato che nel corso dei lavori della suddetta Commissione, sono emerse problematiche che richiedono ulteriori approfondimenti, tali da rendere necessario prorogare ulteriormente il termine di conclusione previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008, come prorogato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008 citato in premessa, già prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

09A11497

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3811).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 256 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, dei decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In considerazione dell'improcrastinabile necessità di installare moduli abitativi provvisori e moduli ad uso scolastico provvisori per favorire, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, tenuto conto che i detti moduli non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali, è autorizzata la realizzazione dei MAP e dei MUSP in deroga alle seguenti disposizioni:

articoli 26, 146, 147, 158, 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;

legge della regione Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

art. 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

art. 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

art. 34, decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2008, n. 571, statuto dell'Ente parco nazionale Gran Sasso - Laga;

legge regione Abruzzo 23 settembre 1997, n. 112.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2009.

Avvio delle procedure di selezione di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, ha individuato le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che all'art. 8 ha attribuito ad AAMS l'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dagli apparecchi da intrattenimento;

Visto il comma 1, lettera *l)*, dell'art. 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

Visto il comma 7 dell'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha disposto l'avvio entro il 15 settembre 2009, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni;

Visto il comma 11 dell'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha disposto, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il differimento del trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione;

Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.;

Viste le attuali convenzioni di concessione, stipulate a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, la cui scadenza è fissata alla data del 30 ottobre 2010;

Visto il progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Considerato che per definire l'intera documentazione di selezione comprensiva del capitolato tecnico è necessario attendere la conclusione della sperimentazione dei nuovi sistemi di gioco mediante VLT, e tenuto conto che la predetta sperimentazione avrà inizio a partire dal 1° ottobre 2009, così come prevista dal progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;

c) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

d) apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.;

e) sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati;

f) sperimentazione, l'avvio dei sistemi di gioco come prevista dal progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;

g) procedura di selezione, la selezione aperta di cui alla lettera *b)*, del comma 7, dell'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

h) VLT (Video Lottery Terminal), l'apparecchio videoterminale di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.;

i) AWP (Amusement With Prizes), apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S.;

j) operatore di gioco, il soggetto con competenze specialistiche, maturate in Italia od all'estero, nella fornitura di servizi di gioco in generale (quale concessionario o gestore autorizzato di giochi, fornitore di servizi specialistici in materia di giochi ovvero gestore di apparecchi da intrattenimento).

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto:

a) l'avvio della procedura di selezione, nonché la durata della concessione oggetto della procedura medesima;

b) i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione;

c) l'aggiudicazione della concessione oggetto della procedura di selezione.

Art. 3.

Avvio della procedura di selezione

1. Al termine della procedura di informazione comunitaria del progetto di decreto recante la disciplina dei requisiti per la sperimentazione e l'avvio a regime dei sistemi di gioco istituiti dall'art. 110, comma 6 lettera *b)* del T.U.L.P.S. (VLT), con bando da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, AAMS procederà ad indire, entro il 30 aprile 2010, una procedura di selezione aperta per l'affidamento in concessione delle reti di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

2. La concessione ha per oggetto la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante AWP e della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante VLT.

3. La concessione ha durata di nove anni, a decorrere dal 1° novembre 2010.

Art. 4.

Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

1. Possono partecipare alla procedura di selezione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Requisito specifico per partecipare alla procedura di selezione è la qualifica di operatore di gioco sul territorio comunitario, posseduto dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali, da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese costituite in raggruppamento temporaneo.

3. Il requisito di capacità economica e finanziaria per l'ammissione alla procedura di selezione consiste nell'aver conseguito complessivamente, nel biennio 2008-2009, un fatturato almeno pari ad € 30.000.000,00 (trentamilioni/00). Nel bando di selezione saranno precisate le quote di partecipazione al predetto fatturato, in relazione alla natura giuridica dei partecipanti alla selezione e al tipo di attività svolta dagli stessi.

4. I requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l'ammissione alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza maturata in Italia od all'estero, nella gestione di reti di sistemi informatici e telematici costituiti complessivamente da un numero minimo di 2.500 punti terminali.

5. I partecipanti alla procedura di selezione devono, inoltre, presentare una dichiarazione d'impegno alla realizzazione, entro sei mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria, della rete telematica di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed all'installazione di un numero minimo di apparecchi di gioco, pari a 5.000 AWP e ad un numero di VLT non superiore al 14% delle AWP di cui si richiede l'installazione.

Art. 5.

Aggiudicazione della concessione

1. All'esito della procedura di selezione, risulteranno aggiudicatari i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'aggiudicazione avrà carattere provvisorio sino alla verifica della effettiva realizzazione delle reti telematiche e del collegamento del numero di apparecchi richiesto, in attuazione dell'impegno assunto in sede di partecipazione.

2. Conseguono l'aggiudicazione definitiva, sin dall'esito della procedura di selezione, i concessionari per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) abbiano presentato richiesta di affidamento della concessione entro il 20 novembre 2009, ai sensi della lettera *a)* del comma 7 dell'art. 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

b) siano risultati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4;

c) siano stati ammessi alla sperimentazione delle VLT ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2009;

d) siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali.

Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 44

09A11482

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2009.

Rinnovo della abilitazione alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL per la società DNV-Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 19 aprile 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2007;

Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti in data 19 novembre 2009 presentata dalla Società DNV-Modulo Uno S.c. a r.l. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9 Centro Direzionale Colleoni;

Vista la nota dell'Organismo Società DNV-Modulo Uno S.c. a r.l. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9 Centro Direzionale Colleoni, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 luglio 2009, prot. n. 66518, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in All. II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la Società DNV-Modulo Uno S.c. a r.l. dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato All. II, conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con la Direzione generale prevenzione sanitaria e la Direzione generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 30 luglio 2009, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 30 luglio 2009;

Tenuto conto del favorevole avviso dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 30 luglio 2009;

Decretano:

Art. 1.

1. L'abilitazione già concessa alla Società DNV-Modulo Uno S.c.a r.l. con decreto interministeriale 19 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2007, è rinnovata per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
OLEARI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

09A11474

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 settembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «VIP 80 EC» registrato al n. 14693.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornameti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2009 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VIP 80 EC, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 80 EC registrato con D.D. al n. 10063 in data 21 giugno 1999 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa all'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 80 EC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VIP 80 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 150-300-750, litri 1-1.5-3-5-7.5-15.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Syngenta Crop Protection Monthey Sa - Monthey (Svizzera).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14693.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

VIP® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle
Non gettare i residui nelle fognature
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 150 - 300 – 750; litri 1.5 - 3 – 5 – 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (falaride), *Lolium multiflorum* (loglio italico), *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. Il prodotto non è invece miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

09A11446

DECRETO 11 settembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Celio 80 EC», registrato al n. 14694.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito ai Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2009 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Celio 80 EC, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 80 EC registrato con decreto direttoriale al n. 10063 in data 21 giugno 1999 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 80 EC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Celio 80 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 150-300-750, litri 1-1.5-3-5-7.5-15.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14694.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

CELIO® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle
Non gettare i residui nelle fognature
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 150 - 300 – 750; litri 1.5 - 3 – 5 – 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (falaride), *Lolium multiflorum* (loglio italico), *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Celio 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. Il prodotto non è invece miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

09A11458

DECRETO 11 settembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Celio», registrato al n. 14728.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2009 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CELIO, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato TOPIK 240 EC registrato con decreto direttoriale al n. 8929 in data 1° ottobre 1996 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato TOPIK 240 EC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Celio con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500, litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera), Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia), prodotto presso gli stabilimenti delle imprese: Scam S.p.A., Strada Belluria 164 in Modena, Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina), S.I.P.C.A.M. S.p.A. in Salerano 5/Lambro (Lodi) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14728.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CELIO®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,3	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50–ml 100–ml 200–ml 250–ml 500–l 5–l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl **22,3%**
cloquintocet-mexyl **5,6%**
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Celio su infestanti in attiva crescita.

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

CELIO®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,3	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***ml 50***

Altri stabilimenti di produzione:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

09A11457

DECRETO 11 settembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società British Airways PLC. (Decreto n. 47022).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 luglio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società British Airways PLC, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di un numero massimo di 91 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi nelle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia);

Vista l'istanza presentata in data 6 agosto 2009, con la quale la società British Airways PLC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010, in favore di 91 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010, in favore di 91 lavoratori dipendenti dalla società British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 27 luglio 2009, in favore di 91 lavoratori dipendenti della società British Airways PLC, unità in Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società British Airways PLC è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A11443

DECRETO 11 settembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alpi Eagles S.p.a. (Decreto n. 47023).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles Spa, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 30 gennaio 2009, in favore di un numero massimo di 133 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati nelle sedi di servizio di:

S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);

Aeroporto Marco Polo (Venezia);

Aeroporto Capodichino (Napoli);

Aeroporto Internazionale di Catania.

Visto l'accordo del 9 marzo 2009, che modifica ed integra il precedente accordo governativo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles Spa, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerato che con sentenza n. 84/2009 del 4 febbraio 2009 il Tribunale di Venezia ha reintegrato al lavoro n. 3 lavoratori della società Alpi Eagles Spa, è stato concordato, ferme restando le altre condizioni, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero complessivo di 136 lavoratori (di cui 133 già previsti nel precedente accordo del 4 febbraio 2009 e ulteriori 3 relativi ai lavoratori reintegrati con la citata sentenza n. 84/2009);

Visto il decreto, n. 45807, del 29 aprile 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009, in favore del personale dipendente della società Alpi Eagles Spa;

Vista l'istanza presentata in data 4 agosto 2009, con la quale la società Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori dipendenti dalla società Alpi Eagles Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 4 febbraio 2009, così come modificato ed integrato dal successivo accordo governativo del 9 marzo 2009, in favore di 129 lavoratori dipendenti della società Alpi Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove (Padova), unità in:

S. Angelo di Piove di Sacco (Padova) - Matricola INPS: 5410129369;

Aeroporto Marco Polo (Venezia) - Matricola INPS: 8812144448 e 8809830363;

Aeroporto Capodichino (Napoli) - Matricola INPS: 881214448 e 5122131197;

Aeroporto Internazionale di Catania (Catania) - Matricola INPS: 2107742618.

Per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A11444

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2009.

Disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore ed in particolare l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto, nella formazione delle graduatorie, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata di un anno, considerati utili;

Ritenuto di dover disciplinare la procedura concorsuale di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservati, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.

Art. 2.

Programmazione dei concorsi

1. Il numero dei posti messi a concorso è determinato sulla base della programmazione quinquennale scorrevole di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, definita con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato e formulata secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il numero dei posti resi disponibili, nell'ambito della programmazione, per il bando riferito al singolo anno può subire variazioni per esigenze non valutabili né prevedibili al momento della predisposizione della programmazione stessa, nonché per sopravvenute necessità di ripianamento degli organici dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel bando di concorso sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso, con la specificazione di quelli per la nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato dopo il completamento della sola ferma prefissata di un anno e di quelli per la nomina alla stessa qualifica dopo il completamento della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate;

b) la data entro cui i volontari in ferma prefissata di un anno, ancora in servizio al momento della data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono completare la ferma per poter partecipare al concorso;

c) i requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale e gli altri requisiti di partecipazione al concorso per la nomina ad allievo agente previsti dalla normativa vigente;

d) i titoli valutabili e i relativi punteggi;

e) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione al concorso, i titoli valutabili e i titoli preferenziali, con l'avvertenza che i requisiti, salvo quello relativo all'età, devono essere mantenuti sino alla immissione nei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

f) i documenti che il candidato deve presentare per attestare titoli e requisiti;

g) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera *f)*;

h) il diario della prova d'esame ovvero la data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale sarà pubblicato il diario;

i) le materie oggetto della prova d'esame, la votazione minima per il relativo superamento, nonché l'ultima posizione utile, nell'elenco dei candidati che superano la prova d'esame, per la convocazione alle successive fasi concorsuali;

l) le modalità di formazione della graduatoria;

m) l'avvertenza in merito a quanto previsto all'art. 10 ed ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 4.

Requisiti di partecipazione al concorso

1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale, prescritta dalla normativa vigente, all'espletamento del servizio presso il Corpo forestale dello Stato connesso alle qualifiche della carriera accessibile con il concorso;

e) qualità morali e di condotta prescritte dalla normativa vigente per le assunzioni di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze in materia di polizia;

f) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato, nonché inesistenza di condanna a pena detentiva per delitti non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione dall'elettorato politico attivo.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all'età, sino alla data di immissione nei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dispone per l'effettuazione della prova d'esame e la valutazione dei titoli.

2. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed è composta da un dirigente superiore, che la presiede, e da due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale. La Commissione può essere integrata con altri due membri, di cui uno esperto in lingue straniere ed uno, anche appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, in informatica. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

3. Dei componenti della commissione esaminatrice almeno un terzo deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.

4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Art. 6.

Prova d'esame

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, comunque con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e della regolarità della domanda di partecipazione, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova d'esame, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di concorso o nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno specificato nel bando di concorso.

2. La prova d'esame consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su domande con risposta a scelta multipla o sintetica vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo, oltre che comprensivo di alcune domande volte a valutare il livello di conoscenza della lingua straniera indicata nel bando o

di una o più delle lingue straniere indicate nel bando, nonché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il bando di concorso può altresì prevedere che il questionario, in aggiunta o alternativa alle domande di cultura generale e sulle materie scolastiche, si articoli su test a carattere logico-deduttivo.

3. La commissione stabilisce preventivamente, per quanto eventualmente non già definito nel bando, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio nonché le modalità di svolgimento della prova d'esame. Estrae i questionari tra quelli preventivamente predisposti e presiede allo svolgimento della prova, attribuisce il punteggio e forma l'elenco dei candidati in ordine di punteggio.

4. Il compito di predisporre i questionari può essere affidato a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova, compresa la valutazione degli elaborati a mezzo di lettura ottica, può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

5. La prova d'esame si intende superata dai soli candidati che riportino un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 7.

Accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. I candidati che superano la prova d'esame, secondo l'ordine risultante dal punteggio riportato nella prova stessa e sino all'ultima posizione utile indicata nel bando, compresi i pari merito, sono convocati per sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione di avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno che verrà reso noto nel bando o contestualmente alla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui all'art. 6, comma 1.

2. Gli accertamenti psico-fisici, tramite un esame clinico generale e prove strumentali e di laboratorio, sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato composta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale, che la presiede, e da quattro medici esperti della pubblica amministrazione.

3. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, composta da tre o cinque appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale o a ruoli di Forze di polizia o armate in qualità di psicologi, tra i quali il capo del Corpo forestale dello Stato individua il presidente.

4. Le prove attitudinali, dirette ad accertare l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria delle qualifiche del ruolo accessibile con il concorso, consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove è valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

5. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 2 e 3, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentire la suddivisione in sottocommissioni.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato o qualifica equiparata.

7. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8.

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova d'esame e siano stati, a seguito delle procedure di cui all'art. 7, riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale.

2. Il bando prevede la valutazione di titoli appartenenti unicamente alle seguenti categorie:

a) titolo di studio;

b) valutazione dell'ultima documentazione caratteristica relativa al servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

c) specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni, attestati o brevetti considerati utili ai fini del servizio nel Corpo forestale dello Stato;

d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

e) sanzioni disciplinari riportate durante il servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento;

f) missioni in teatro operativo fuori area.

3. Per i suddetti titoli, prima dello svolgimento delle prove selettive, la commissione esaminatrice stabilisce, per quanto non già definito dal bando, i criteri di attribuzione dei relativi punteggi.

4. I titoli di tutte le categorie di cui al comma 2 sono valutabili solo se posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o ad altra data indicata nel bando di concorso, e documentati nell'estratto della documentazione di servizio di cui all'art. 14-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 9.

Graduatoria finale del concorso, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato o ammissione alla ferma quadriennale nelle Forze armate.

1. Concorrono al punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale del concorso, secondo le disposizioni del bando di concorso, i punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli.

2. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato è approvata la graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, secondo l'ordine del punteggio complessivo di cui al comma 1 e, a parità di punteggio, secondo la preferenza derivante dal possesso, dichiarato e documentato con le modalità previste dal bando, di titoli indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché, in caso di ulteriore parità, con precedenza del candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

4. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il relativo corso di formazione, in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti dal bando per la nomina diretta.

5. La graduatoria finale del concorso è tempestivamente trasmessa alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa, al fine di consentire l'ammissione dei restanti vincitori alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate. La nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato dopo aver prestato servizio in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale avviene previa verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta, da svolgersi non prima dell'ultimo semestre della ferma.

Art. 10.

Esclusione dal concorso e annullamento dell'inserimento nella graduatoria finale

1. L'ammissione ad una qualsiasi fase concorsuale, nonché l'inserimento nella graduatoria finale del concorso ed i provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso, di nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato, di ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate, di nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato a seguito della ferma prefissata quadriennale, sono da intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente all'effettiva regolarità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e all'effettivo possesso e mantenimento dei requisiti per la partecipazione al concorso nei termini indicati nel bando.

2. L'esclusione dal concorso per difetto di un requisito di partecipazione, anche risultante dalle dichiarazioni fatte nella domanda di partecipazione, o per la mancata regolarità di presentazione della domanda stessa, compresa l'inosservanza dei termini di presentazione, può avvenire in qualsiasi fase della procedura ed è disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Per gli stessi motivi di cui al comma 2, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato può essere disposto l'annullamento dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso, nonché degli altri provvedimenti di cui all'art. 9, con conseguente decadenza dalle qualifiche e dai benefici acquisiti.

Art. 11.

Posti non coperti

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti, altrimenti detti posti sono portati in aumento a quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.

2. Nel caso in cui un vincitore nominato direttamente allievo agente del Corpo forestale dello Stato decada dalla nomina per non aver preso servizio o per qualsiasi altro motivo o sia comunque dimesso dal corso senza conservare il diritto ad una successiva nomina, è discrezione del Corpo forestale dello Stato direttamente nominare allievo agente il candidato che segue nella graduatoria finale del concorso l'ultimo già nominato allievo agente, con conseguente proscioglimento, a decorrere dalla data di decorrenza della nomina ad allievo agente, dalla ferma quadriennale nelle Forze armate alla quale eventualmente già ammesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2009

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 69

ALLEGATO

PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE SCORREVOLE DEI POSTI MESSI ANNUALMENTE A CONCORSO PER IMMISSIONI NEL

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

(ART. 16, C. 1, LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226)

A. POSTI DISPONIBILI PER NOMINA AD ALLIEVO AGENTE

	PERIODO INTERESSATO ALLA SEGNALAZIONE NELL'ANNO 2008 (da compilare le parti bordate in rosso)					ANNI SUCCESSIVI (COMPILAZIONE NON NECESSARIA)	
ANNO DELLA NOMINA AD ALLIEVO AGENTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	2015	2016
POSTI DISPONIBILI							
PERSONALE DA NOMINARE AL TERMINE F.P.4	(trans) *	(vfp4) **	(vfp4) **	(vfp4) **	(vfp4)		
PERSONALE DA NOMINARE DIRETTAMENTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

B. POSTI DA METTERE A CONCORSO

ANNO DEL BANDO C.F.S.	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
PERSONALE DA NOMINARE DIRETTAMENTE	**(imm. 2010)**	(imm. 2011)	(imm. 2012)	(imm. 2013)	(imm. 2014)
PERSONALE DA NOMINARE AL TERMINE F.P.4	**(imm. 2014)**	COMPILAZ. NON NECESSARIA	COMPILAZ. NON NECESSARIA		

TOT. POSTI DA METTERE A CONCORSO	***	COMPILAZ. NON NECESSARIA	COMPILAZ. NON NECESSARIA

NOTE

(*) Posti per i quali indire apposito concorso riservato ai Volontari in Ferma Breve delle Forze Armate che abbiano concluso la ferma triennale (art. 25, c. 5, L. n. 226/04).

(**) Nota per evidenziare la sorte dei posti per VFP4 degli anni precedenti al quinto, comunque evidenziando quelli eventualmente non già messi a concorso.

(***) Nota in merito all'eventuale scarto tra i posti da mettere a concorso riporati nell'ultima casella e la somma di quelli indicati nelle due sovrastanti caselle.

09A11445

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari alla società «Agroblu S.r.l.», in Rho.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 18065 dell'11 ottobre 2007 con il quale la società «Agroblu S.r.l.», con sede legale in via San Bernardo, 35 - 20017 Rho (Milano), è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi 24 dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della società «Agroblu s.r.l.», con sede legale in via San Bernardo, 35 - 20017 Rho (Milano), concesso con il provvedimento prot. n. 18065 dell'11 ottobre 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11442

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari alla società «AgroService Snc», in Andria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti pos-

seduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 4533 del 21 febbraio 2008 con il quale la società «AgroService Snc», con sede legale in via Camaggio, 25/A - 70031 Andria (Bari), è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi 24 dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della società «AgroService Snc», con sede legale in via Camaggio, 25/A - 70031 Andria (Bari), concesso con il provvedimento prot. n. 4533 del 21 febbraio 2008, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11441

DECRETO 11 settembre 2009.

Variazione di denominazione di una varietà di *Festuca arundinacea* iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto ministeriale n. 2001 del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di Festuca arundinacea «Davinci»;

Considerato che la denominazione «Davinci» può essere confusa con altra denominazione di varietà dello stesso gruppo già inclusa nel catalogo comunitario;

Vista la nota n. 3004 del 4 febbraio 2009, con la quale la Lebanon Seabord Co., responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Davinci» a «Monalisa»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Festuca arundinacea, iscritta con decreto ministeriale n. 2001 del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10593	Festuca arundinacea	Davinci	Monalisa

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A11473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del Prefetto dott. Michele Penta a Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2009, il Prefetto dott. Michele Penta è nominato, a far data dal presente decreto e per la durata di un anno, Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

09A11468

Conferma del prefetto dott. Giulio Maninchedda a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009, il prefetto a riposo dott. Giulio Maninchedda è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 30 settembre 2010.

09A11460

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia Spirito Santo, in Lequile

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Spirito Santo, con sede in Lequile (Lecce).

09A11454

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura della Società di Vita Apostolica Fratelli di Gesù, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura della Società di Vita Apostolica Fratelli di Gesù, con sede in Roma.

09A11459

Approvazione del trasferimento della sede della Casa Salesiana denominata «Beato Michele Rua», in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene approvato il trasferimento della sede della Casa Salesiana denominata «Beato Michele Rua» da Torino a Roma.

09A11455

Approvazione del trasferimento della sede della Casa di Procura della Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo, in Beinasco.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene approvato il trasferimento della sede della Casa di Procura della Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo, con sede in Beinasco (Torino), frazione Fornaci.

09A11456

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Trecchina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Trecchina (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Michele Arcangelo, con sede in Trecchina (Potenza).

09A11450

Estinzione della Parrocchia dei Santi Leonardo Abate e Floriano Martire, in S. Giorgio di Nogaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene estinta la Parrocchia dei Santi Leonardo Abate e Floriano Martire, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di San Floriano martire, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), frazione Villanova S. Giorgio ed in parte alla Parrocchia di San Leonardo Abate, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), frazione Porto Nogaro.

09A11451

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in San Giovanni Bianco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in San Giovanni Bianco (Bergamo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A11452

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Dossena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Dossena (Bergamo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A11453

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «SE Fiduciaria Società a responsabilità limitata», in breve «SEFID Srl», in Verona.

Con D.D. 10 settembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «SE Fiduciaria Società a responsabilità limitata», in breve «SEFID Srl», con sede legale in Verona, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03860130230, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A11464

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale AAMS dell'avviso pubblico concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.

Con avviso pubblico del 15 settembre 2009, registrato dalla Corte dei conti e pubblicato, in data 23 settembre 2009, sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono state rese note le modalità di attuazione delle procedure di autorizzazione dei concessionari, individuati a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S. (c.d. videoterminali), al fine di consentire l'avvio a regime dei relativo sistemi di gioco, così come previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2009, n. 77.

09A11530

Cambi di riferimento del giorno 21 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4658
Yen	135,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,167
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90660
Fiorino ungherese	272,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7038
Zloty polacco	4,1590
Nuovo leu romeno	4,2678
Corona svedese	10,1390
Franco svizzero	1,5182
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6500
Kuna croata	7,2915
Rublo russo	44,5400
Lira turca	2,1875
Dollaro australiano	1,7017
Real brasiliano	2,6625
Dollaro canadese	1,5780
Yuan cinese	10,0098
Dollaro di Hong Kong	11,3609
Rupia indonesiana	14218,74
Rupia indiana	70,3730
Won sudcoreano	1766,41
Peso messicano	19,5318
Ringgit malese	5,1010
Dollaro neozelandese	2,0830
Peso filippino	69,903
Dollaro di Singapore	2,0788
Baht tailandese	49,434
Rand sudafricano	11,0155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11447

Cambi di riferimento del giorno 22 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4780
Yen	135,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,131
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90470
Fiorino ungherese	271,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7055
Zloty polacco	4,1613
Nuovo leu romeno	4,2475
Corona svedese	10,0940
Franco svizzero	1,5149
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6280
Kuna croata	7,2943
Rublo russo	44,5532
Lira turca	2,1822
Dollaro australiano	1,6922
Real brasiliano	2,6726
Dollaro canadese	1,5787
Yuan cinese	10,0902
Dollaro di Hong Kong	11,4552
Rupia indonesiana	14316,85
Rupia indiana	70,8900
Won sudcoreano	1779,06
Peso messicano	19,6500
Ringgit malese	5,1434
Dollaro neozelandese	2,0484
Peso filippino	70,238
Dollaro di Singapore	2,0863
Baht tailandese	49,687
Rand sudafricano	10,9943

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11448

Cambi di riferimento del giorno 23 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,4783
Yen	134,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,244
Corona danese	7,4418
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89940
Fiorino ungherese	271,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7063
Zloty polacco	4,1925
Nuovo leu romeno	4,2283
Corona svedese	10,0778
Franco svizzero	1,5123
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5640
Kuna croata	7,2682
Rublo russo	44,4070
Lira turca	2,1918
Dollaro australiano	1,6906
Real brasiliano	2,6505
Dollaro canadese	1,5794
Yuan cinese	10,0910
Dollaro di Hong Kong	11,4578
Rupia indonesiana	14341,48
Rupia indiana	70,9660
Won sudcoreano	1765,03
Peso messicano	19,7856
Ringgit malese	5,1230
Dollaro neozelandese	2,0368
Peso filippino	70,131
Dollaro di Singapore	2,0879
Baht tailandese	49,604
Rand sudafricano	10,9509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11449

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo, localizzata nei comuni di Sassari e Porto Torres.

Con decreto n. DSA-DEC-2009-0000987 del 10 agosto 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo, localizzata nei comuni di Sassari e Porto Torres (Sassari), con una nuova sezione a carbone da 410 MWe, presentato dalla società E.ON Produzione S.p.a., con sede in Roma, via Giuseppe Mangili n. 9.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al T.A.R. entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A11461

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome nella forma originaria

Su domanda della sig.ra Erika Veglia, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Veljak», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0033372 di data 31 agosto 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/555 di data 11 luglio 1933 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Pietro Veljak (non «Veliak»), nato a Muggia il 22 marzo 1890, venne ridotto, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, nella forma italiana di «Veglia» con estensione alla moglie Maria Vodopivec ed ai figli Angelo, Guglielmo, Daniele, Eleonora Jolanda, Pietro.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Erika Veglia, nipote di Angelo, nata il 12 marzo 1973 a Trieste ed ivi residente in via Brandesia n. 24/1, è ripristinato nella forma originaria di «Veljak» come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A11465

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-228) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00